



Gara: 48° Rally il Ciocco e Valle del Serchio – 19/23 Marzo 2025 – **CIAR Sparco**

Data: 23.03.2025

Ora: 17:00

Oggetto: DECISIONE Nr. 7 DEI COMMISSARI SPORTIVI

Documento Nr: 2.10

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente Pesavento Davide lic. nr. 492425 delle Vettura Nr. 29
Equipaggio Pesavento Davide / Michelet Alessandro
Tutti i concorrenti / membri degli equipaggi

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto la segnalazione del Direttore di Gara con prove documentali allegate, esaminati i dati disponibili del "Servizio localizzazione auto da Rally", convocato il Concorrente, hanno esaminato la questione e determinato quanto segue:

Data e ora 23.03.2025 h. 9.03, 23.03.2025 h. 9.22.
(del fatto)

Sessione Settore 18 – Trasferimento da C.O. 6B "R OUT" a C.O. 6C "PA IN".

Fatto Il Direttore di Gara riferisce che durante il tratto di trasferimento menzionato la vettura nr. 29 non rispettava il percorso di gara.

Violazione Punto 6.5 della Norma Generale Rally 2025.
Punto 10.1 della Norma Generale Rally 2025.

Riferimenti Punto 6.5 della Norma Generale Rally 2025.
Punto 10.1 della Norma Generale Rally 2025.
Art. 210.3 III) lettera b) RSN 2025 (Poteri dei Commissari Sportivi).
Art. 216BIS lettera C) "Sanzioni Applicabili nel corso della manifestazione – "Ammende" del RSN 2025.
Art. 228 "Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi" del RSN 2025.

Decisione Ammenda € 260,00 (euro duecentosessanta/00) al Concorrente Pesavento Davide Nr. 29.

Ai sensi dell'art. 216 BIS lettera C) del Regolamento Sportivo Nazionale 2025, l'ammenda deve essere pagata entro l'ora che segue la notifica della presente decisione. Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, le licenze dei Conducenti interessati sono automaticamente sospese.

Motivazione Il Concorrente ed il secondo Conducente, a seguito di convocazione, si sono presentati davanti ai Commissari Sportivi il 21.03.2025 alle h. 17:00.

In tale occasione è stato mostrato agli intervenuti il rapporto dettagliato dei dati e tracce registrate dal dispositivo di localizzazione presente sull'auto n. 29; le prove menzionate evidenziano il non rispetto del percorso di gara.

Il Concorrente in merito al fatto esposto ha dichiarato che il secondo conducente ha avuto qualche incertezza tra la consultazione del Road Book e del proprio smartphone. Il concorrente si scusa per l'accaduto.

Davide Pesavento

George Sparco



I CC.SS. ritengono di dover considerare che l'equipaggio, in occasione delle deviazioni compiute, è tornato indietro per il riprendere il percorso di gara.

Nonostante ciò i Commissari Sportivi tengono a precisare al Concorrente che comunque non è stato rispettato il percorso di gara.

Per questi motivi il Concorrente Pesavento Davide, in applicazione dell'Art. 90 del R.S.N. 2025, è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, facendo riferimento alle norme violate sopra menzionate, hanno ritenuto dover applicare la sanzione prevista secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) lettera b) del R.S.N. 2025.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

Massimo RINALDI

Claudio GASPARRINI

Riccardo BARDELLONI

Presidente



Questa decisione è stata notificata al Concorrente come segue:

Nome (in stampatello)	PESAVENTO DAVIDE	Data:	23.03.2025
Firma :		Ora:	17:30

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale il 23.03.2025 alle ore